

L'ACE NELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

il fisco, 2 / 2017, p. 117

L'ACE NELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

di Gian Marco Committeri ^[*], e Emiliano Ribacchi ^[**]

La normativa di riferimento in materia di ACE non prevede(va) sino al 2016 regole specifiche per l'applicazione del relativo beneficio nell'ambito delle operazioni straordinarie. Il legislatore non aveva ritenuto infatti di prevedere alcuna disposizione concernente i riflessi dell'ACE in caso di riorganizzazioni societarie in quanto troverebbero già applicazione i principi generali sottostanti tali operazioni. Nemmeno gli interventi di prassi dedicati all'ACE hanno affrontato le conseguenze sul beneficio fiscale derivanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimento che, di recente, hanno invece formato oggetto di un interessante documento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Lo studio si è occupato, tra l'altro, delle modalità di trasferimento delle eccedenze ACE in caso di fusioni e scissioni nonché della rilevanza o meno delle riserve iscritte dalla conferente ad esito del conferimento ai fini della determinazione del patrimonio netto di riferimento quale limite per il calcolo del relativo beneficio. Dal 2017 troveranno tuttavia applicazione alcune novità ad esito della recente approvazione della Legge di bilancio 2017.

Sommario: **1. Premessa** - **2. Agevolazione ACE: profili generali** - **3. Le fusioni societarie** - **4. La scissione e le variazioni ACE** - **5. I conferimenti di azienda e i legami con la disciplina ACE**

1. Premessa

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (nel seguito, in breve, "ODCEC di Roma"), nel mese di ottobre 2016, ha diffuso un interessante documento avente ad oggetto la disciplina dell'aiuto alla crescita economica ("ACE") nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale (più avanti, *breviter*, "Documento")^[1].

Il Documento tratta talune fattispecie che non è isolato riscontrare nelle operazioni straordinarie e l'interesse va ricercato anche nel fatto che la normativa di riferimento non dedica(va) sino al 2016 una specifica trattazione alla disciplina dell'ACE nelle operazioni straordinarie^[2]. Gli stessi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria, emanati nel tempo^[3], non hanno analizzato le diverse casistiche che gli operatori devono, invece, spesso affrontare nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. Nel prosieguo, dopo aver descritto per completezza i criteri generali di funzionamento dell'ACE, verranno affrontate talune specifiche tematiche riprese nel Documento dell'ODCEC di Roma rinviando alla lettura dello stesso per i temi che, per sintesi espositiva, non verranno invece analiticamente trattati nel presente contributo^[4].

Si specifica, tuttavia, stante la relativa data di pubblicazione, che il Documento non tiene ovviamente conto delle novità della Legge di bilancio 2017^[5] che ha esteso all'ACE talune note limitazioni applicabili al riporto di interessi passivi e perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione.

2. Agevolazione ACE: profili generali

Si ricorda, in breve, che nel corso del 2011 è stato introdotto l'incentivo ACE al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio^[6]. L'agevolazione, in particolare, è finalizzata alla **capitalizzazione delle imprese** e si sostanzia nella **deduzione dal reddito d'impresa** di un importo corrispondente al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**, ossia una frazione degli incrementi netti di patrimonio che si sono registrati durante il periodo d'imposta rispetto a quello esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010^[7].

Come rilevato nella relazione illustrativa del Decreto attuativo, l'obiettivo perseguito con l'ACE è quello di incentivare le imprese che si finanziano con **capitale di rischio** mediante una riduzione della imposizione sui redditi^{[8][9]}.

L'agevolazione prevedeva quale rendimento nozionale il 3% per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della normativa (*i.e.* 2011, 2012 e 2013). Per i successivi periodi d'imposta

l'aliquota è stata innalzata, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%. Si segnala che nella Legge di bilancio 2017 risulta una **riduzione del rendimento** pari al 2,3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018^[10].

3. Le fusioni societarie

Uno dei principali profili di interesse ai fini ACE correlati alle operazioni di fusione riguarda le modalità di **utilizzo dell'eventuale eccedenza ACE** generata antecedentemente alla fusione dopo il subentro della società risultante dalla fusione nella posizione ACE delle società fuse ovvero incorporate^[11]. È bene precisare, ed in tal senso si esprime correttamente il Documento, come non sussistono dubbi sul fatto che la società avente causa erediti, sia la base ACE, sia l'eccedenza ACE (più avanti, in breve, "**Eccedenza**") dalla società dante causa^[12]. Circa il subentro nell'Eccedenza può sorgere il dubbio - sino al periodo di imposta 2016^[13] - se la stessa debba o meno essere sottoposta alle limitazioni (*i.e.* test di vitalità e patrimoniali) poste dall'art. 172, comma 7, del T.U.I.R.^[14].

Sul tema, già la circolare dell'Istituto di ricerca DCEC n. 28/IR del 2012 (cfr. par. 11) aveva evidenziato che non dovrebbero operare ai fini ACE le dette limitazioni previste per il **riporto degli interessi passivi e delle perdite fiscali**. Ne conseguirebbe che l'Eccedenza risulterebbe trasferibile senza alcuna limitazione anche senza il superamento dei citati *test*; inoltre, vi sarebbero analogie con la gestione delle eccedenze di ROL nell'ambito delle operazioni straordinarie per la quale, secondo Assonime (cfr. circolare n. 46/2009, par. 9), in assenza di disposizioni specifiche, non opererebbero limitazioni.

Sotto tale profilo, nel Documento - antecedente, pare necessario precisare, rispetto alla Legge di stabilità 2017 che ha modificato la relativa disciplina (cfr. nota 12 del presente contributo) - viene opportunamente rilevato che "questa conclusione sembrerebbe coerente con i criteri di funzionamento dell'ACE se si considera che la Base ACE già in ogni singolo esercizio è soggetta ad una specifica limitazione non potendo eccedere il patrimonio netto contabile, cosicché una ulteriore limitazione - avente ad oggetto però in questo caso il riporto dell'Eccedenza ACE - sarebbe potuta risultare eccessivamente penalizzante.". Inoltre assumerebbe carattere dirimente la circostanza che "... in assenza di una specifica disposizione non pare possibile subordinare meccanicamente il riporto dell'Eccedenza ACE all'osservanza dei test di cui all'art. 172, comma 7, del T.U.I.R.".

Rimangono chiaramente fermi, in linea con quanto rappresentato nel Documento, i limiti al riporto dell'Eccedenza in presenza di fusioni societarie che possano rientrare nella disciplina del c.d. abuso del diritto di cui al vigente art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000, ossia in presenza di operazioni che potrebbero essere contestate poiché volte all'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali^[15].

4. La scissione e le variazioni ACE

La scissione, analogamente alla fusione, non è operazione idonea a generare **aumenti e/o diminuzioni del capitale proprio** rilevanti ai fini dell'ACE in presenza della natura successoria e non realizzativa dell'operazione^[16]; inoltre le attribuzioni patrimoniali applicabili alle società beneficiarie dell'operazione^[17] rientrano negli apporti in natura e non in denaro. Analogamente, la riduzione patrimoniale (nella scissione parziale) relativa alla società scissa non può esser ricondotta tra le operazioni che comportano un'attribuzione "a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti" che determina una riduzione della base ACE^[18].

Con specifico riferimento al criterio di **ripartizione tra le società beneficiarie** (e scissa in caso di scissione parziale) della base ACE e dell'Eccedenza, all'epoca, per la DIT, la circolare ministeriale n. 76/E/1998 aveva specificato che "il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito è individuabile nella disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 123-bis del T.U.I.R., nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella società scissa". Secondo Assonime^[19] questa soluzione dovrebbe continuare a trovare applicazione anche ai fini ACE per la ripartizione sia della base ACE sia dell'Eccedenza.

Nel Documento viene infatti escluso che possano trovare riscontro quei chiarimenti forniti nella (nota) risoluzione n. 52/E/2015 in merito alla ripartizione del costo fiscale della partecipazione nella società scissa in capo ai soci^[20].

Tale tesi è basata sul presupposto che nel caso dell'ACE si debba necessariamente fare riferimento alle **quote di patrimonio netto contabile** trasferite o rimaste nella società scissa. A tal fine viene ripreso il disposto del comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R. che prevede che le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alle beneficiarie (o alla società scissa in caso di scissione parziale) "in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste". Secondo l'ODCEC di Roma la modalità in questione trova fondamento normativo e "garantisce una certa oggettività e sembra altresì coerente con il sistema dell'ACE considerato che l'entità dell'agevolazione è ancorata esclusivamente agli incrementi di capitale proprio, indipendentemente dall'utilizzo che successivamente se ne faccia".

5. I conferimenti di azienda e i legami con la disciplina ACE

In termini generali il conferimento d'azienda parrebbe presentare minori problematiche rispetto alle operazioni di fusione e/o scissione in precedenza analizzate.

Sul piano civilistico, i conferimenti di azienda sono operazioni diverse dalle fusioni o dalle scissioni poiché queste ultime sono generalmente definite come operazioni di successione universale, il che comporta il subentro della società risultante in tutti i diritti e doveri fiscali della società estinta o dante causa. Ne consegue la possibilità di trasferire posizioni soggettive quali (e.g.) interessi passivi non dedotti, ROL eccedente non utilizzato, ACE, perdite fiscali, ecc.

Nel conferimento di azienda, invece, come ricordato nel Documento, ferma la **neutralità fiscale** nel rispetto dell'art. 176 del T.U.I.R., vi è un'operazione di "vendita contro corrispettivo non monetario" (la partecipazione) e ciò comporta il **mancato subentro nei diritti e nei doveri fiscali** del soggetto conferente^[21], sebbene la conferitaria erediti senza soluzione di continuità le attività e le passività della conferente.

Pertanto, nel conferimento d'azienda non vi è **alcun trasferimento della base ACE e dell'Eccezione** formatasi (eventualmente) in capo al soggetto conferente, le quali pertanto restano a disposizione esclusivamente della conferente (dante causa).

Sotto un distinto profilo, così come esposto per le fusioni e scissioni, nel conferimento d'azienda non vi è **alcun incremento del capitale** proprio agevolabile della conferitaria, in assenza di conferimenti in denaro e dell'irrilevanza dei conferimenti in natura^[22].

Un particolare aspetto trattato nel Documento è quello dell'**eventuale plusvalenza contabile** che la società conferente potrebbe conseguire per effetto del maggior valore di iscrizione della partecipazione a fronte dell'azienda conferita. Assonime, nella circolare n. 17/2012 (cfr. par. 3.2.2), ha sostenuto che tale plusvalenza - anche se fiscalmente non rilevante - concorre a formare l'utile di esercizio e genererebbe base ACE ove il relativo utile non fosse distribuito. Tuttavia, la questione suscita ulteriori spunti di approfondimento con particolare riguardo alla natura della riserva correlata alla quota di plusvalenza derivante dal conferimento d'azienda. Si tratta infatti di comprendere se la riserva sia disponibile^[23] (poiché iscritta a fronte di utili effettivamente realizzati) ovvero debba essere trattata come una riserva indisponibile^[24].

Nel Documento è stato evidenziato che sarebbe ragionevole "considerare riserva disponibile quella che si è formata da un conferimento d'azienda nel quale la conferente ha perso il controllo dell'azienda conferita (*business combination*); considerare riserva non disponibile la riserva che si è formata a fronte di un conferimento di azienda all'interno di un gruppo societario nel quale la conferente mantiene il controllo della società nella quale l'azienda è stata conferita (*under common control*)"^[25].

Pare (in breve) necessario ricordare, in questo contesto, che per la **rappresentazione contabile** del conferimento di azienda manca un principio contabile nazionale che ne disciplini il trattamento e si registrano diverse posizioni circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione. Taluni orientamenti sostengono che la plusvalenza che deriva dal conferimento andrebbe iscritta a conto economico mentre, altre posizioni assegnano rilevanza alla natura dell'operazione. In particolare, nel c.d. conferimento "modello cessione" (i.e. operazione perfezionata dal conferente per realizzare il valore dell'azienda) parrebbe corretto far transitare la **plusvalenza a conto economico** mentre nel conferimento c.d. modello trasformazione vi sarebbe una mera operazione posta in essere all'interno del gruppo ed in questo caso la plusvalenza andrebbe allocata su una apposita riserva di patrimonio netto (senza quindi alcuna incidenza sul conto economico) che si rende distribuibile a seguito del realizzo dei maggiori valori sulla partecipazione.

Nel Documento si rileva che "si è anche sostenuto che una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di trattare la riserva, indipendentemente dal fatto che si sia formata per mezzo

della destinazione dell'utile di esercizio (cui ha concorso la plusvalenza da conferimento) o per effetto della diretta iscrizione dei plusvalori derivanti da conferimento, come una riserva indisponibile sino al realizzo della partecipazione".

In questo ambito, si ritiene ragionevole la posizione del Documento secondo cui, ai fini ACE, per i **conferimenti "modello trasformazione"**, tale soluzione, sebbene in assenza di apposita preclusione normativa, sarebbe maggiormente prudente anche in virtù della definizione di indisponibilità della riserva (del patrimonio netto di riferimento) fornita dall'art. 5, comma 5, del suindicato Decreto Attuativo^[26].

In conclusione, secondo detta impostazione che si ritiene condivisibile, la riserva derivante da un conferimento "modello trasformazione" concorrerebbe a formare base ACE soltanto a seguito del realizzo della partecipazione, ossia quando i plusvalori allocati sulla partecipazione ricevuta in cambio nell'ambito del conferimento possono considerarsi effettivamente conseguiti. Assumerebbe invece immediata rilevanza la plusvalenza derivante dal conferimento "modello cessione".

Note:

[*] *Equity Partner* - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners.

[**] *Partner* - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners.

[1] Il Documento nello specifico è stato predisposto dalla Commissione Reddito di Impresa dell'ODCEC di Roma (ed è stato curato da Stefano Calavena).

[2] La relazione illustrativa al Decreto attuativo (*infra* indicato) ha specificato che "non si è ritenuto di prevedere alcuna disposizione specifica concernente i riflessi dell'ACE in caso di operazioni straordinarie in quanto trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni".

[3] Cfr. le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2014 e n. 21/E/2015.

[4] Si pensi, ad esempio, agli aspetti relativi alle operazioni transnazionali per i quali si rinvia, nel caso, ad un eventuale successivo contributo.

[5] Approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016 (A.S. n. 2611) e, al momento di andare in stampa, in attesa di pubblicazione in G.U.

[6] Si ricorda, in termini generali, che l'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed il D.M. attuativo 14 marzo 2012 hanno disciplinato l'incentivo dell'Aiuto alla crescita economica ("ACE"). Con riguardo agli aspetti generali della disciplina, vedasi la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2014 e l'ampia disamina contenuta nella circolare Assonime n. 17 del 7 giugno 2012. Si rinvia, inoltre, tra gli altri, a L. Miele, "Debutta l'incentivo alla capitalizzazione delle Imprese", in *Corr. Trib.*, n. 1/2012, pag. 7; L. Gaiani, "Il secondo anno di ACE: regole applicative e problemi aperti sulla quantificazione dell'incentivo", *ivi*, n. 16/2013, pag. 1237; circolare n. 28/IR del CNDCEC del 29 marzo 2012; G. Committeri - E. Ribacchi, "Eccedenza ACE trasformabile in credito d'imposta", in *Corr. Trib.*, n. 31/2014, pag. 2404; G. Vasapolli - A. Vasapolli, "Per l'ACE aumenta il tasso di rendimento del capitale proprio", *ivi*, n. 5/2014, pag. 371; G. Committeri - E. Ribacchi, "Le novità relative al beneficio ACE recepite in UNICO SC 2015", *ivi*, n. 17/2015, pag. 1301.

[7] Con specifico riferimento all'individuazione del beneficio ACE e dei correlati incrementi e decrementi, si rileva che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Tra le variazioni in aumento rientrano i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

[8] In termini generali, in considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della normativa sull'ACE con le disposizioni già previste per la DIT (*Dual Income Tax*), agevolazione introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997 ed abolita a seguito della riforma IRES a partire dal 2004, devono considerarsi ancora attuali i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultino assimilabili per le due discipline (*in primis*, cfr. C.M. n. 76/E del 6 marzo 1998).

[9] Circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'ACE, lo stesso include le società e gli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., nonché le società e gli enti non residenti di cui alla lett. d) del medesimo comma 1. L'agevolazione non spetta invece per le società non residenti che siano prive di stabile organizzazione in Italia mentre si applica ai soggetti IRPEF che, in regime di contabilità ordinaria - per natura o su opzione - esercitano attività d'impresa.

[10] Cfr. F. Bontempo - L. Miele - V. Russo, "Gli interventi sull'ACE riducono il beneficio", in *il fisco*, n. 45/2016, pag. 4317.

Viene inoltre previsto, sempre nella Legge di bilancio 2017, che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

[11] Rinviando al Documento per ragioni di sintesi espositiva, si rileva che ulteriori profili di interesse nelle fusioni riguardano i criteri di determinazione della base ACE, ossia la circostanza che l'incremento patrimoniale che può generarsi in capo alla società risultante dalla fusione, per effetto della compenetrazione dei patrimoni, non può essere ricondotto tra le operazioni rilevanti ai fini ACE (e.g. apporti in denaro) ma deve essere riferito ad un incremento patrimoniale in natura (*i.e.* fattispecie esclusa per le c.d. variazioni in aumento ACE). Tuttavia il potenziale incremento di patrimonio netto derivante dall'operazione di fusione potrebbe servire per elevare il limite massimo per la fruizione del beneficio ACE rappresentato infatti dal patrimonio netto contabile. Ne consegue, secondo il Documento, che tali effetti possono incidere sulla determinazione dell'ACE, nonostante il carattere neutrale della fusione.

[12] Anche in coerenza con l'art. 172 del T.U.I.R. a norma del quale la società risultante dalla fusione subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate. Sul punto, la circolare n. 76/E/1998 aveva precisato nell'ambito della c.d. *Dual Income Tax* (di cui al D.Lgs. n. 466/1997) che "si ritiene che la società risultante dalla fusione o quella incorporante, possa, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate".

[13] Essendo invece state estese dal 2017 le regole sulle limitazioni in discorso (*i.e.* riporto perdite fiscali) anche all'ACE da parte della Legge di bilancio 2017. Sul tema è in ogni caso necessario verificare la versione definitiva che sarà pubblicata in G.U., anche in ordine alla relativa decorrenza.

[14] Trattasi di disposizione antielusiva finalizzata, come noto, al contrasto del commercio delle c.d. bare fiscali che pone delle specifiche limitazioni per il riporto delle perdite fiscali pregresse e degli interessi passivi in sede di fusione. In particolare, il richiamato comma 7 prevede che "le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del Codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito della società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'art. 96. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."

[15] In termini generali, in merito alla disciplina antielusiva in materia di ACE, ossia con riguardo alle casistiche che determinano decrementi rilevanti ai fini del calcolo dell'agevolazione, vedasi, tra gli altri, per ulteriori approfondimenti stante la complessità della fattispecie, G. Albano - L. Miele, "Ai fini ACE le norme antielusive si disapplicano in assenza di moltiplicazione del beneficio", in *Corr. Trib.*, n. 25/2014, pag. 1911; L. Gaiani, "Il secondo anno di ACE: regole applicative e problemi aperti sulla quantificazione dell'incentivo", *ivi*, n. 16/2013, pag. 1237; G. Albano - L. Miele, "Le norme antielusive sterilizzano le moltiplicazioni dell'ACE", *ivi*, n. 14/2012, pag. 1052 e M. Zanni, "Le norme antielusione in materia di ACE", in *il fisco*, n. 23/2012, pag. 3560. Sul punto cfr. anche i chiarimenti forniti dall'Assonime nelle circolari n. 17/2012 e n. 20/2014. Con riguardo alla disciplina ACE nelle operazioni straordinarie, cfr., tra gli altri, V. Di Pillo, "ACE ed operazioni straordinarie", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 7/2015, pag. 41.

[16] Come rilevato per la fusione, tale principio di neutralità non opera per gli incrementi di patrimonio netto contabile derivanti dalla scissione che potrebbero determinare una maggiore base ACE o "liberarne" una quota in precedenza non utilizzata.

[17] Sia neo-costituite che già esistenti.

[18] In tal senso cfr. la nota 24 del Documento.

[19] Vedasi la circolare n. 17/2012, par. 3.2.2.

[20] In tale documento di prassi l'Amministrazione finanziaria ha assegnato prevalenza alla suddivisione del valore "effettivo" del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione, in contrasto con le circolari n. 98/E/2000 e n. 6/E/2006 che avevano affermato l'applicabilità del criterio basato sui valori contabili (e non quindi "effettivi") dei patrimoni netti delle società coinvolte nella scissione.

[21] Fatte salve talune eccezioni come, ad esempio, in altro ambito, il possibile subentro - indicato in atto e nella modulistica fiscale di riferimento - della conferitaria nel c.d. *plafond* dell'esportatore abituale ai fini IVA.

[22] Nessun rilievo assume nemmeno l'ipotesi in cui nell'azienda conferita sia presente una componente di liquidità. Sul punto la citata circolare ministeriale n. 76/E/1998 (cfr. par. 4.1.1) in ambito DIT ha negato la possibilità di computare la componente di liquidità in quanto il conferimento d'azienda rappresenta un "conferimento in natura, atteso che l'azienda costituisce una *universitas* di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici diretti a consentire l'esercizio dell'attività d'impresa".

[23] Nel rispetto dell'art. 5 del sopra richiamato Decreto attuativo in materia di ACE.

[24] Da riclassificare in riserva disponibile al momento del realizzo della partecipazione. In questo caso, come specificato nel Documento, il conferimento verrebbe considerato come una operazione interna all'azienda alla stregua di una rivalutazione degli *asset* conferiti.

[25] Cfr. P. Meneghetti, "Conferimenti d'azienda: la *chance* della Base ACE", in *Il Sole - 24 Ore* del 22 giugno 2015.

[26] La *ratio* dell'agevolazione sarebbe infatti quella di penalizzare gli utili non realmente conseguiti in quanto derivanti da atti meramente valutativi. L'art. 5, comma 5, del Decreto attuativo dispone infatti che le riserve non agevolabili sono solo quelle formate con "utili diversi rispetto a quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del Codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione, nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a coperture di perdite". Il Decreto attuativo ha optato per escludere dall'ACE unicamente le riserve di utili che non sono disponibili in quanto relativi a maggiori valori iscritti e non ancora realizzati o che, comunque, non riflettono reali consistenze patrimoniali. La stessa relazione illustrativa specifica che costituiscono riserve di utili non disponibili "le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del Codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione (...)".